



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 94

del 07 NOV. 2018

OGGETTO:

<<Contratto di comodato d'uso gratuito alla società Open Fiber s.p.a. di terreno comunale per la collocazione di un locale tecnico a servizio delle reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga. Modifica localizzazione>>.

L'anno duemiladiciotto addì 04 del mese di Novembre

alle ore 12:30 nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale,

con l'intervento dei Signori

| | | Pres. | Ass. | |
|---------|--------------------|-------|------|-----------|
| 1) Sig. | Bellia Antonino | X | | SINDACO |
| 2) Sig. | Calvagno Antonino | X | | ASSESSORE |
| 3) Sig. | Gugliotta Michele | X | | ASSESSORE |
| 4) Sig. | Litrice Santo | | X | ASSESSORE |
| 5) Sig. | Calanna Giuseppina | X | | ASSESSORE |

Risultano presenti n. 4

Risultano assenti n. 1

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. **Antonino Bellia**

Assiste il Segretario del Comune **Dott.ssa Natalia Torre**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sig. Antonino Bellia - Sindaco;

Vista l'unita proposta di delibera ad oggetto: <<Contratto di comodato d'uso gratuito alla società Open Fiber s.p.a. di terreno comunale per la collocazione di un locale tecnico a servizio delle reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga. Modifica localizzazione>>;

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri di legge, nonché del parere favorevole per la consulenza giuridico amministrativa espresso dal Segretario Generale;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 17/05/2018 entrato in vigore il 28/06/2018;

Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Approvare l'unita proposta di delibera ad oggetto: <<Contratto di comodato d'uso gratuito alla società Open Fiber s.p.a. di terreno comunale per la collocazione di un locale tecnico a servizio delle reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga. Modifica localizzazione>>.

La Giunta Comunale, altresì, con ulteriore votazione all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i., stante l'urgenza nel provvedere.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

sangiovannilapunta@pec.it - 95037 - Piazza Europa sn - tel. 0957417111 - Fax 0957410717 - C. F. 00453970873 -
www.sangiovannilapunta.gov.it

SETTORE Urbanistica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

I SOGGETTI PROPONENTI

Settore/Servizio
Competente

Urbanistica

Sindaco/Assessore

IL SINDACO
(Antonio Bella)

OGGETTO: Contratto di comodato d'uso gratuito alla società Open Fiber s.p.a. di terreno comunale per la collocazione di un locale tecnico a servizio delle reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga.
Modifica localizzazione.

ELENCO ALLEGATI:

- All. 1 - Schema contratto di concessione d'uso
- All. 2 - Planimetria catastale.

il 5/11/2018

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nell'adunanza
del 07 NOV 2018 con deliberazione n° 94 ore 12:30

CONTROLLI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Visto il contenuto dell'istruttoria della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime il seguente parere:

favorevole

Data 5/11/2018

IL RESPONSABILE

[Signature]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ed alla copertura finanziaria del provvedimento:

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

Data 06/11/2018

IL RESPONSABILE

[Signature]

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 10/7/2018 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione fra la Regione Siciliana, il Comune di San Giovanni La Punta ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga, che disciplina i rapporti tra il Comune ed Infratel per la realizzazione della infrastruttura implicanti l'uso, l'occupazione o l'attraversamento delle Strade Comunali, nonché la tipologia e la relativa modalità di esecuzione;

Preso atto che la società "OpEn Fiber S.p.A." con sede in Milano, viale Certosa n°2 è stata selezionata quale concessionario dalla Infratel Italia S.p.A., per la progettazione, costruzione e manutenzione dell'infrastruttura in questione, che risulta di proprietà della Regione Siciliana, ivi compresa la posa in opera di un locale tecnico denominato "Point of Presence" necessario a gestire l'intera rete;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 86 del 28/9/2018, con la quale è stato approvato lo schema di comodato d'uso per la concessione a titolo gratuito della porzione di terreno, ubicata all'interno del parcheggio comunale esistente sulla via Duca degli Abruzzi ad angolo con la via Matilde Serao, distinto in catasto al foglio n°12, particella n°638 in parte e particella n°640 in parte, per una superficie complessiva di circa 35 mq, per la collocazione di un locale tecnico a servizio della rete in fibra ottica per la Banda Ultra Larga, in atto in corso di realizzazione;

Rilevato che, nelle more della stipula del contratto di concessione, la predetta società "OpEn Fiber S.p.A." ha trasmesso una nota, acquisita agli atti in data 25/10/2018 al prot. n°34821, con la quale chiede la modifica della localizzazione dell'area ove deve sorgere il locale tecnico, già individuata con la precitata delibera G.C. n°86/2018;

Vista la documentazione allegata alla predetta nota n°34821/2018, nella quale il concessionario individua la nuova localizzazione per l'installazione del locale tecnico, denominato "shelter", che risulta prospiciente a quella già individuata all'interno dell'area di proprietà comunale ubicata in sud della via Duca degli Abruzzi ad angolo con la via Matilde Serao;

Ritenuto di poter approvare la modifica dell'individuazione dell'area in questione, che risulta all'interno del parcheggio comunale esistente sulla via Duca degli Abruzzi ad angolo con la via Matilde Serao, distinto in catasto al foglio n°12, particella n°638 in parte, per una superficie complessiva di circa 35 mq, come evidenziati nella planimetria allegata (All. 2);

Ritenuto, altresì, di dover modificare lo schema di comodato d'uso nella parte in cui viene individuata l'area ove collocare il locale tecnico (All. 1);

Accertato che l'area a parcheggio, proveniente dal limitrofo piano di lottizzazione denominato "Le Macine" potrà ospitare detto locale tecnico in quanto la riduzione dell'area non pregiudica lo standards urbanistico;

Ritenuta la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dello Statuto Comunale, approvato con delibera consiliare n°15 del 15/5/2018, precisamente l'art. 36, lettera i);

Visto l'O.A.EE.LL. in Sicilia;

PROPONE

1) Approvare l'allegato schema di Comodato d'uso per la concessione a titolo gratuito della porzione di terreno, ubicata all'interno del parcheggio comunale esistente sulla via Duca degli Abruzzi ad angolo con la via Matilde Serao, distinto in catasto al foglio n°12, particella n°638 in parte, per una superficie complessiva di circa 35 mq, modificato a seguito della rilocalizzazione del locale tecnico a servizio della rete in fibra ottica per la Banda Ultra Larga;

2) Autorizzare il funzionario competente alla sottoscrizione del citato contratto di comodato d'uso;

3) Dare atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di spesa né ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

4) Dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione data l'urgenza di procedere alla stipula della convenzione.

Il Dirigente settore urbanistica
Ing. Mario Santonocito

All. 1

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO
DEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE**

Con la presente scrittura privata, redatta in triplice originale, da valere ai sensi di legge

TRA

Il Comune di San Giovanni La Punta di seguito anche "Comune" o "Comodante", codice fiscale n. 00453970873 con sede legale in San Giovanni La Punta piazza Europa , in persona del Sindaco in virtù della delibera di Giunta Comunale n° del

E

OpEn Fiber S.p.A., di seguito anche "Concessionario" o "Comodatario", con sede legale in Viale Certosa n. 2, 20155 – Milano, capitale sociale Euro 250.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, codice fiscale/partita IVA 09320630966, n. REA MI - 2083127, qui rappresentata dal Dott. Emanuele Briulotta munito dei giusti poteri

(Di seguito, congiuntamente, denominate anche "le Parti" o, singolarmente, "la Parte")

Premesso che:

- a) OpEn Fiber S.p.A. è il Concessionario selezionato da Infratel Italia S.p.A. (di seguito "Infratel") per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra-Larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio delle Regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Marche e Umbria, Lazio, Campania e Basilicata, Sicilia (di seguito, "Progetto");
- b) il Comune di San Giovanni La Punta, è interessato a favorire lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga e, a tal fine, ha sottoscritto apposita convenzione con Infratel ;
- c) stante quanto prevede la suddetta convenzione, il comune di San Giovanni La Punta ha individuato, nell'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con il Concessionario, un sito idoneo per l'installazione di un locale tecnico, cd. "Point of Presence" ("PoP"), da cedere in comodato d'uso gratuito per 20 anni;
- d) Il Comune è, infatti, proprietario di un terreno presso la frazione di San Giovanni La Punta, meglio indicato al successivo art. 2 comma 1;
- e) Il Concessionario è, pertanto, interessato a utilizzare il terreno di cui al precedente punto al fine di predisporre e installare un locale tecnico per lo sviluppo dell'infrastruttura a banda Ultra-Larga di rete di proprietà pubblica destinata all'erogazione di servizi di pubblica utilità da realizzare nell'ambito del Progetto.


Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1. Le premesse di cui sopra e la planimetria allegata (allegato 1) formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Ai fini del presente contratto di comodato, per locale tecnico ("PoP") si intende uno *shelter* all'interno del quale verranno alloggiate strutture per il ricovero degli apparati per lo sviluppo dell'infrastruttura di rete di proprietà pubblica da realizzare nell'ambito del Progetto

ART. 2 OGGETTO DEL COMODATO

1. Il Comodante concede al Comodatario, che accetta, il comodato d'uso gratuito della porzione di terreno identificato al foglio n°12, particella n°638 (parte) pari a 35 mq, come evidenziati nella planimetria allegata.
2. Il Comodante dichiara:
 - di esserne unico e incontroverso proprietario e di poterne legittimamente disporre;



- di essere in possesso di tutti i necessari titoli abilitativi/autorizzativi/permessi di cui si impegna, altresì, dietro richiesta del Comodatario, a fornire copia, rendendo in ogni caso edotto il Comodatario di tutte le informazioni concernenti l'immobile;
- di averne allo stato il pieno possesso e l'incontrastato godimento, confermando altresì, che non esistono diritti, personali o reali, di terzi e/o altre situazioni pregiudizievoli che a vario titolo possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte del Comodatario;
- di riconoscere espressamente al Comodatario, previa opportuna comunicazione al Comodante, il diritto di cedere/conferire, in ogni tempo e sulla base degli obblighi previsti in forza del Progetto di cui alla premessa a), il presente contratto a Infratel o altro soggetto concessionario dalla stessa individuato.

ART. 3 DURATA E VICENDE DEL COMODATO

1. La durata del comodato d'uso gratuito è convenuta e accettata dalle Parti in anni 20 decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, che alla scadenza si rinnoverà tacitamente in favore del Comodatario ovvero di Infratel o altro soggetto concessionario da questa individuato per ulteriori 20 anni, senza oneri, salvo disdetta del Comodante da comunicare via pec o racc. a/r con preavviso non inferiore a 12 mesi, data la complessità degli impianti e delle relative attività di rimozione.
2. Il Comodante riconosce al Comodatario il diritto di prelazione nell'eventualità in cui, alla scadenza del presente o dei successivi periodi di rinnovo, intendesse concedere in locazione o in comodato d'uso il terreno/locale oggetto del presente contratto a terzi.
3. Il Comodante riconosce, inoltre, al Comodatario il diritto di prelazione nell'eventualità in cui, nel periodo di validità del presente contratto o alla scadenza dello stesso, intendesse trasferire la proprietà del terreno/locale oggetto del presente contratto a terzi sempre che l'eventuale trasferimento di proprietà non pregiudichi l'uso del terreno/locale da parte del Comodatario.
4. Nell'eventualità in cui il Comodatario non intendesse avvalersi del diritto di prelazione di cui al comma precedente e il Comodante trasferisse a terzi la proprietà del terreno/locale oggetto del presente contratto, il Comodante medesimo si impegna a darne comunicazione scritta al Comodatario mediante lettera raccomandata A/R entro 6 (sei) mesi dal trasferimento della proprietà e a fare menzione dell'esistenza e vigenza del presente contratto nel titolo traslativo, dal quale dovrà risultare il subentro del nuovo proprietario in tutte le obbligazioni previste a carico del Comodante dal presente contratto.
5. Resta fermo il diritto del Comodatario di recedere in qualunque momento dal presente contratto, con preavviso da inviarsi via pec o racc. a/r al Comodante ai recapiti di cui all'art. 10 con preavviso di 90 giorni.

ART. 4 FINALITÀ DEL COMODATO

1. Il terreno, oggetto del presente contratto, così come esattamente specificato nella planimetria allegata (allegato 1), viene concesso dal Comune di San Giovanni La Punta in comodato d'uso a titolo gratuito al Comodatario al fine di realizzare un locale tecnico ("PoP") all'interno del quale verranno alloggiati strutture per il ricovero degli apparati per lo sviluppo dell'infrastruttura di rete di proprietà pubblica da realizzare nell'ambito del Progetto
2. Il Comodatario, senza preventivo assenso del Comodante, avrà la facoltà di concedere ospitalità all'interno del locale tecnico ad apparati di altri soggetti in virtù di specifici accordi, ai fini dell'erogazione dei servizi di telecomunicazione prestati dal Concessionario nell'ambito del Progetto.

ART. 5 OBBLIGHI DEL COMODATARIO

1. Il Comodatario dichiara che ogni manufatto e/o apparato sarà progettato e installato in conformità alle normative vigenti.
2. Il Comodatario dovrà custodire e conservare il bene oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia.
3. Il Comodatario provvederà ad attivare, se necessario, una propria utenza per i consumi di energia elettrica necessari per il funzionamento degli apparati di telecomunicazione installati presso il PoP realizzato sul terreno oggetto del presente contratto ovvero, in caso di utenze già attive, a subentrare nei relativi contratti.

ART. 6 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BENE OGGETTO DEL COMODATO


1. Il PoP installato presso il terreno oggetto del presente contratto verrà utilizzato dal Comodatario, eventualmente anche per il tramite di propri incaricati/appaltatori/partner negoziali, previo ottenimento di ed in conformità a tutte le autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dall'ordinamento vigente.
2. Per tutte le attività di gestione e manutenzione fisica che si rendessero necessarie per la corretta funzionalità della rete e degli apparati installati, nonché per ogni attività di collaudo e/o di messa in esercizio il Comodatario dovrà avere libero accesso al terreno/locale ed è, pertanto, autorizzato, nelle persone dei suoi tecnici o del personale di imprese specializzate espressamente incaricate, ad accedere – in ogni momento e senza restrizione alcuna (dunque tutti i giorni compresi festivi e prefestivi, 24 ore su 24) – all'area di pertinenza del terreno.
3. La possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, di cui al precedente comma è, altresì, accordata al personale degli operatori di telecomunicazioni diversi dal Comodatario i cui apparati sono ospitati all'interno del POP, così come al personale incaricato dai suddetti operatori per compiere le opere necessarie all'installazione di apparati, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio. Resta inteso che sarà cura del Concessionario definire la disciplina degli accessi mediante apposito regolamento.
4. Il Comodatario, qualora lo ritenesse necessario, provvederà alla recinzione dell'area interessata.
5. Il Comodante riconosce espressamente al Comodatario la facoltà di utilizzare il terreno/locale oggetto del presente contratto anche per eventuali adeguamenti evolutivi degli apparati che si rendessero necessari.
6. Il Comodante riconosce sin d'ora al Comodatario la facoltà di realizzare sul terreno oggetto del presente contratto tutti gli eventuali adeguamenti del locale tecnico che si rendessero necessari, compresi, a titolo esemplificativo, strutture, apparati di trasmissione e di alimentazione, antenne, parabole ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni.
7. Il Comodatario potrà effettuare sul terreno/locale oggetto del presente contratto, a proprie spese, tutti i lavori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o fibre ottiche e/o cavi telefonici nonché installare ogni tipo di apparecchiatura occorrente ai fini del corretto funzionamento e/o aggiornamento dell'impianto installato.
8. Il Comodatario potrà altresì eseguire tutte quelle opere che ritenesse opportune al fine di ottemperare alla normativa in tema di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 7 MANUTENZIONE

1. Sarà cura del Comodatario prestare la massima attenzione durante le operazioni di manutenzione, per evitare nocimento alle strutture esistenti nelle vicinanze o che nel tempo potrebbero essere realizzate nelle immediate vicinanze.
2. Il Comodatario dovrà periodicamente provvedere alla manutenzione (con sfalci, pulizia, ecc.) e all'occorrenza spurgare i fossi di pertinenza, laddove esistenti, per evitare i depositi di materiali vari che impediscano il normale deflusso delle acque.

ART. 8 RESTITUZIONE DEL BENE OGGETTO DEL COMODATO

1. In deroga all'art. 1809 c.c., il Comune rinuncia a richiedere la restituzione del terreno concesso in comodato prima del termine contrattualmente pattuito, salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Il Comune di San Giovanni La Punta, consapevole del fatto che il PoP installato nel terreno oggetto del presente contratto è funzionale al superamento del *digital divide* ed è di titolarità pubblica, in caso di urgente ed improvvisa necessità motivata, potrà richiedere la restituzione del terreno concesso in comodato d'uso gratuito prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 3, con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi. In tal caso, il Comune si impegna ad identificare entro il termine di mesi 6 (sei) prima della richiesta restituzione, congiuntamente con il Concessionario e, se del caso, con Infratel, una soluzione alternativa, in un'area idonea alla residenza del PoP medesimo, che comporti il minor costo anche in termini economici e che consenta di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi. Tale



area nuovamente identificata dovrà presentare caratteristiche e servizi almeno equivalenti a quella originale.

ART. 9 AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI E DATI

1. Salvo i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente, per tutta la durata del contratto e per un periodo di 2 anni successivi alla scadenza, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti il contratto, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative alle caratteristiche tecnico-progettuali delle attività/opere realizzate dal Comodatario). Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:
 - le dette informazioni riservate sono già in possesso dell'altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
 - le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell'altra Parte;
 - saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell'obbligo di riservatezza;
 - saranno sviluppate autonomamente senza l'utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.

ART. 10 DOMICILIO CONTRATTUALE E COMUNICAZIONI

1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata a mezzo pec o tramite raccomandata a/r inviata agli indirizzi che di seguito si indicano presso cui le Parti eleggono domicilio agli effetti del presente contratto e di legge:

Per il Comodante
Comune di San Giovanni La Punta
Piazza Europa
95037 (CT)
Pec: sangiovannilapunta@pec.it

Per il Comodatario:
OpEn Fiber S.p.A.
Viale Certosa, n. 2
20155 Milano
Pec : openfiber@pec.openfiber.it

2. Ciascuna Parte provvederà a comunicare tempestivamente e per iscritto all'altra eventuali cambiamenti relativi ai suddetti recapiti.

ART. 11 MODIFICHE AL CONTRATTO DI COMODATO

1. Qualunque modifica alle disposizioni del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti e dovrà risultare da atto scritto.

ART. 12 CONTROVERSIE

1. Ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, per tutte le controversie relative al presente contratto è condizione di procedibilità della domanda giudiziale l'esperimento del procedimento di mediazione da espletarsi secondo la procedura prevista dall'Organismo investito e scelto d'intesa tra le Parti tra i soggetti iscritti all'apposito Registro, che abbia la propria sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia, al fine di comporre la lite in via stragiudiziale. Qualora le Parti non dovessero raggiungere l'intesa sulla scelta dell'Organismo, sarà competente quello adito dalla prima Parte che vi proceda, ferma restando l'individuazione territoriale di cui sopra.

2. In caso di infruttuoso esperimento della mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Milano.

ART. 13 FORMAZIONE E DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI COMODATO

1. Il presente contratto di comodato è stato formato dalle Parti all'esito di specifica trattativa in ordine a ciascuna delle clausole che lo costituiscono.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto di comodato le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e comunque alle leggi vigenti.

ART. 14 IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

1. Il Comodatario terrà esente il Comodante dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro sul contratto nella misura stabilita dalle leggi vigenti.

ART. 15 CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1. Il Comodante prende atto che il Comodatario, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni, si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice etico ed ha, inoltre, adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

ART. 16 ALLEGATI

Si allega al presente contratto:

1. Documentazione grafica.

Letto, approvato e sottoscritto in _____ il _____.

IL COMODATARIO

IL COMODANTE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11.


Letto, approvato e sottoscritto in _____ il _____.

IL COMODATARIO

IL COMODANTE



COMUNE DI S.G. LA PUNTA
Fig. 12 Part. 638 (parte)



AREA CHE ALLOCARE
IL LOCALE TECNICO
MQ. 35

